

1. La scelta della forma giuridica

1.1 L'avvio di un'attività

La forma giuridica dell'impresa viene dettagliatamente definita nell'atto costitutivo, al momento cioè della sua nascita. La scelta della forma giuridica dell'impresa è un passaggio fondamentale perché da essa conseguono gli obblighi civilistici e fiscali che l'imprenditore individuale o collettivo dovranno assolvere. Gli elementi più significativi che entrano in gioco per determinare questa scelta possono essere:

- il numero di persone che intendono avviare la nuova impresa e i vincoli reciproci che intendono assumersi;
- il costo di costituzione e di gestione;
- il capitale che si intende conferire;
- la responsabilità dell'imprenditore o dei soci rispetto ai debiti dell'impresa;
- il prodotto o servizio che si intende realizzare;
- l'area di attività economica nella quale si colloca la nuova impresa (produzione, commercializzazione, consulenza).

1.1.1 Quale forma giuridica assumere

Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica da assumere per la gestione dell'attività d'impresa. Si tratta di stabilire, in concreto, se lavorare individualmente oppure associarsi con altri soggetti, costituendo un'impresa collettiva (cd. Società). Se si sceglie quest'ultima soluzione, occorre inoltre decidere la tipologia societaria da costituire: società di capitali (srl, spa, sapa) o società di persone (snc, sas, società semplice).

È importante conoscere le caratteristiche della forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all'inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche.

L'errore nella scelta della forma giuridica può, infatti, determinare un sottodimensionamento o un sovradimensionamento dell'impresa che può generare, in entrambi i casi, ulteriori costi economici.

Pertanto, è opportuno non trascurare di analizzare una serie di elementi, tra cui:

- *la responsabilità patrimoniale*: questo argomento riguarda il regime che si preferisce adottare per affrontare il cd. "rischio economico" insito

in ogni iniziativa di carattere economico (costi > ricavi). Si dovrà decidere se coinvolgere l'intero patrimonio personale dell'imprenditore o se limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto;

- *la responsabilità verso terzi*: le differenti forme giuridiche prevedono diversi tipi di responsabilità verso i soggetti esterni (clienti, fornitori, dipendenti, finanziatori ecc.). La distinzione fondamentale riguarda il diritto di rivalsa dei creditori nei confronti del patrimonio personale degli imprenditori (come nelle imprese individuali e familiari e nelle società di persone) oppure solo nei confronti del capitale conferito nell'impresa (come nel caso delle società di capitali);
- *la convenienza fiscale*: si tratta di valutare opportunamente i vari livelli di tassazione (diretta e indiretta) che variano a seconda della forma giuridica assunta. La tassazione diretta, pur coinvolgendo la stessa categoria di reddito (quello d'impresa), varia a seconda della forma giuridica assunta; relativamente all'IRPEF, ad esempio, le società di persone sono tassate in modo diverso ("per trasparenza") rispetto alle imprese individuali;
- *la responsabilità fra i soci e l'organizzazione interna all'impresa*: ogni forma giuridica implica una serie di regole e di relazioni tra i soci (organismi dirigenti e loro potere, procedure di nomina e controllo ecc.) che, al momento della costituzione dell'impresa, dovrebbero essere previste per essere conformi alle esigenze e alle caratteristiche dei titolari e allo sviluppo aziendale;
- *le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale*: se per l'esercizio dell'attività sono necessari ingenti capitali, sarà preferibile scegliere la forma giuridica delle società;
- *le procedure burocratiche e amministrative*: diverse procedure di costituzione, funzionamento, liquidazione, trasformazione a seconda della forma giuridica prescelta comportano diversi costi fissi, sia che queste procedure siano svolte con personale interno sia che vengano delegate all'esterno. La contabilità aziendale può essere di quattro tipi: supersemplificata e forfettaria (entrambe solo per imprese individuali), semplificata e ordinaria;
- *l'accesso a licenze, permessi, agevolazioni, contributi, ecc.*: alcune attività, come l'artigianato o il commercio ambulante, sono precluse a certi tipi di società. Per quanto riguarda incentivi, contributi, agevolazioni alle imprese talvolta questi sono condizionati all'esistenza di una determinata forma giuridica.

Alla luce di tali considerazioni, si analizzano, di seguito, dal punto di vista giuridico, le principali caratteristiche dell'impresa individuale, delle società di persone e delle società di capitali e i vantaggi conseguibili scegliendo una forma rispetto all'altra.

Domande frequenti
Quali sono le modalità per avviare un'impresa?
Quale tipologia giuridica di impresa scegliere?
Quali requisiti occorrono?
Quali variabili bisogna considerare quando si avvia una nuova impresa?
Quali e quanti sono gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti?

1.2 Impresa individuale o impresa collettiva (società)?

Per rispondere a questa domanda occorre stabilire se si intende lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società. È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si vuole assumere, poiché le scelte effettuate all'inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche.

Vantaggi dell'impresa individuale	Vantaggi delle imprese societarie
Rapidità di decisione: non si è legati ai consensi di altre persone;	Dividere i rischi e le responsabilità con altri;
Minori oneri amministrativi e contabili	Contare sull'apporto finanziario e produttivo dei propri soci;
Minori oneri fiscali: minori costi per diritti e tasse per la costituzione, modificazione, scioglimento dell'impresa, non c'è l'obbligo di deposito dei bilanci, vidimazioni, ed altre pratiche notarili.	Rendere autonoma la parte di patrimonio societario;
	Distribuire il carico fiscale con i soci per conseguire un risparmio fiscale.

1.3 L'impresa individuale

L'impresa individuale rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.

Si ha impresa individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un'attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività.

In questo caso:

- l'imprenditore gestisce da solo l'impresa, ha pieni poteri decisionali;
- l'imprenditore assume personalmente il rischio dell'attività;
- l'imprenditore espone al rischio economico il proprio patrimonio presente e futuro.

L'impresa individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.

DUE CASI PARTICOLARI	
L'impresa individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.	
Impresa familiare	<p>L'impresa familiare è caratterizzata dal fatto che, oltre al titolare, vi partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.</p> <p>I partecipanti all'impresa familiare hanno diritto agli utili, ad una quota dei beni acquistati con gli utili e ad una quota sugli incrementi dell'azienda.</p> <p>Il titolare dell'impresa, pur avvalendosi dei familiari, rimane, però, l'unico responsabile dell'attività: solo egli potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari.</p> <p>La normativa fiscale prevede che l'impresa familiare debba costituirsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>Impresa familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — impresa individuale gestita con parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo; — i familiari non sono né soci, né dipendenti, ma collaboratori; — i suddetti collaboratori hanno diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili in proporzione al lavoro prestato; — solo l'imprenditore fa fronte alle obbligazioni verso terzi; — l'amministrazione ordinaria spetta al titolare, quella straordinaria allo stesso con i familiari.
Impresa coniugale	<p>L'impresa coniugale rappresenta l'unica forma d'impresa collettiva per la quale non è necessaria alcuna formalità in sede di costituzione. Le uniche condizioni per la costituzione di un'azienda coniugale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve avvenire dopo il matrimonio; • i coniugi devono essere in regime legale di comunione (caratteristica non rilevante in caso d'impresa familiare); • i coniugi gestiscono entrambi l'impresa senza alcuna posizione di subordinazione. <p>Impresa coniugale:</p> <p>Impresa individuale dal punto di vista giuridico;</p> <p>Impresa collettiva da un punto di vista fiscale.</p>

1.4 Le società

Le parti che intendono costituire una società devono concludere un contratto: il contratto di società (*c.d. atto costitutivo*), con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).

Tuttavia, è ammesso dall'ordinamento giuridico che la costituzione di una società possa avvenire anche da parte di una sola persona con atto unilaterale: per esempio, società unipersonale per azioni o a responsabilità limi-

tata e costituzione di una nuova società a seguito di scissione, su delibera dell'assemblea della società scissa.

Nel caso in cui il contratto sociale risulti non da un documento, ma dai comportamenti tenuti dai soci, si avrà una società *cd. di fatto*: tuttavia, l'assenza di un documento formale crea difficoltà, perché nulla prova l'esistenza della società. Non è, comunque, ammessa l'esistenza di una società di capitali di fatto.

Caratteristica principale:	L'esercizio di un'attività in comune tra più persone.	Gestione collettiva
----------------------------	---	---------------------

1.4.1 Le capacità richieste per poter sottoscrivere un contratto di società

I soggetti interessati a divenire soci, siano essi persone fisiche, società, associazioni o, in generale, enti, devono essere capaci di agire, cioè di porre in essere validamente atti giuridici.

Una domanda importante da porsi è: ma le società di capitali possono essere socie di una società di persone? La questione è stata controversa sino a tempi recenti, ma la legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 risolve positivamente il problema.

Anche la partecipazione di altri enti alle società può dar luogo a soluzioni diverse a seconda dell'ente partecipante e del tipo di società partecipata. Volendo fornire un'informazione generale, possono costituire una società:

- tutte le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni, che abbiano cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea;
- la partecipazione di minori, anche emancipati, di inabilitati e di interdetti, pur essendo generalmente possibile, è subordinata a particolari autorizzazioni;
- particolare cautela andrà anche osservata ove ad una persona sia stato nominato un amministratore di sostegno. In tal caso occorrerà far preciso riferimento a quanto disposto dal decreto che nomina l'amministratore.

☞ **Attenzione!** La varietà e la molteplicità delle situazioni che possono dunque prospettarsi a seconda del tipo di società da costituire, delle circostanze che ne determinano la nascita — ad esempio la comunione ereditaria di un'azienda — e della natura e della qualità dei soggetti che intendono procedere alla costituzione, consigliano di rivolgersi volta per volta al vostro consulente di fiducia per individuare il giusto *iter* nel caso concreto.

La partecipazione di stranieri, non cittadini di paesi dell'Unione Europea, è possibile, nei limiti previsti dalla legge. Si consiglia in tal senso di consultare il proprio consulente di fiducia.

1.4.2 Requisiti essenziali del contratto di società

I requisiti essenziali del contratto di società sono i seguenti:

- i conferimenti;
- l'esercizio in comune dell'attività economica;
- la partecipazione agli utili.

1) Conferimenti - Il patrimonio sociale e il capitale sociale

I conferimenti rappresentano le prestazioni cui i soci si sono obbligati in forza della stipula del contratto societario.

I conferimenti costituiscono, cioè, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è, infatti, quella di fornire alla società il capitale iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa. In cambio dei beni apportati, si ottiene un corrispettivo, ossia una partecipazione (quota o azione) al capitale della società.

Nel corso della vita della società, i soci fondatori o nuovi soci potranno apportare, mediante conferimenti, nuovi beni, per esempio, con un aumento del capitale.

Con il conferimento, ciascun socio destina, per tutta la durata della società, una parte del proprio patrimonio personale all'attività in comune e si espone all'alea di impresa e precisamente:

- il socio può non ricevere alcun corrispettivo per l'apporto effettuato se la società non consegue utili;
- e può ulteriormente perdere, in tutto o in parte, il valore del conferimento se la società subisce perdite.

Oggetto di conferimento possono essere le seguenti entità:

- denaro, beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) trasferiti alla società in proprietà o concessi in semplice godimento;
- prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale;
- crediti, aziende.

In breve può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa.

Tuttavia, sono stabiliti dei limiti per quanto riguarda le società di capitali e le società cooperative: le prestazioni di opera o di servizi, in particolare, sono direttamente conferibili solo nella società a responsabilità limitata.

Patrimonio sociale e di capitale sociale - È opportuno analizzare, in questa sede, anche le nozioni di patrimonio sociale e di capitale sociale, in quanto collegate al concetto di conferimenti.

Il patrimonio sociale - Il patrimonio sociale è l'insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo direttamente alla società. Esso, nella fase iniziale, è costituito dall'insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci.

I beni conferiti entrano a far parte del patrimonio della società e l'investitore non potrà più recuperare il suo apporto, ma dovrà attendere lo scioglimento della società o, se non vuole più stare in società, cedere la sua partecipazione a terzi ovvero recedere, nei casi in cui ciò sia ammesso, dal contratto, ma mai ottenere la restituzione di quanto conferito.

Nel corso della vita societaria il patrimonio sociale può avere continue variazioni in relazione alle vicende economiche dell'impresa. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata con periodicità annuale e periodica attraverso la redazione del bilancio di esercizio.

Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività. Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i creditori della società.

Il capitale sociale - Il capitale sociale è un'entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell'atto costitutivo della società.

Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano tale valore monetario.

Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell'atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo.

2) *L'esercizio in comune dell'attività economica - L'oggetto sociale*

Chi costituisce una società è spinto dallo scopo (c.d. *scopo mezzo*) di esercitare, in comune con altri soggetti, una determinata attività economica. L'esercizio dell'attività economica in forma societaria permette a più persone di investire e di lavorare insieme: così ciascuno potrà godere dei benefici dell'attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati e del lavoro prestato.

Tale attività costituisce l'oggetto sociale e deve essere determinata nell'atto costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società solo con l'osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell'atto costitutivo.

Deve trattarsi di un'attività produttiva, cioè, di un'attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione

o allo scambio di beni o servizi, mentre non può limitarsi al mero godimento e gestione dei beni perché, altrimenti, si avrà una comunione e non una società (con l'eccezione delle società di gestione).

È essenziale, inoltre, per aversi società, che l'attività produttiva sia esercitata in comune.

3) *La partecipazione agli utili*

L'esercizio in comune di un'attività economica sotto forma di società è finalizzato alla realizzazione di un guadagno (*lucro oggettivo*) destinato ad essere successivamente suddiviso tra i soci (*lucro soggettivo*). Questo è il c.d. *scopo di lucro o profitto*. Le società che perseguono questo fine sono definite società lucrative (società di persone e società di capitali).

Esistono, tuttavia, altri tipi di società (le *società cooperative*) che per legge devono perseguire uno scopo diverso da quello lucrativo e, precisamente, uno scopo *mutualistico* ossia di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere, a seconda del campo di attività della cooperativa, in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.

1.4.3 I segni distintivi

La società, nello svolgimento della propria attività, può utilizzare dei segni distintivi quali:

- la ditta: contraddistingue l'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa;
- l'insegna: individua i locali in cui è esercitata l'attività di impresa;
- il marchio: consente di identificare e di distinguere i beni e i servizi prodotti da una società.

1.4.4 La sede sociale e le sedi secondarie

Ogni società deve indicare, nell'atto costitutivo, una sede legale, ove si presume che si svolga la sua attività amministrativa e gestionale.

La società può istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza stabile, l'attività sociale.

1.4.5 La nazionalità

La società ha nazionalità italiana quando, in Italia, si è perfezionato il procedimento di costituzione ed è stata effettuata l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

La società italiana è, come tale, soggetta alla disciplina organizzativa e fiscale dettata dal legislatore italiano.

1.5 Le tipologie di società

Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessario individuare quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire.

Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi:

1) *Società di persone; esse comprendono:*

- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice.

2) *Società di capitali; esse comprendono:*

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.

Tutte le suddette società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci. La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo della società semplice. Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società cooperative a responsabilità limitata, delle società cooperative a responsabilità illimitata e delle società di mutua assicurazione, tutte aventi *scopo mutualistico*. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.

Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno *scopo consortile*, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo o affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

1.5.1 Le società di persone

a) *Società in nome collettivo*

Per costituire una S.n.c. occorre la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da parte del notaio. Il notaio è tenuto poi all'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro Imprese.

La società agisce sotto una ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci.

Il capitale sociale è liberamente determinabile (non è fissato un minimo legale).

Gode di autonomia patrimoniale imperfetta.

Nelle società di persone si realizza, invece, un'autonomia patrimoniale imperfetta:

- ad esempio, nella società semplice e nelle altre società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) solo in caso di proroga, la legge prevede casi di liquidazione della quota del socio per suoi debiti personali;
- la legge, inoltre, sancisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci con il proprio patrimonio (ad eccezione degli accomandanti) per i debiti della società, anche se in via sussidiaria. La responsabilità personale dei soci è fatta valere, però, in modo diverso nella società semplice e nelle altre società di persone.

L'autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue di regola il fallimento dei soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta fallisce anche il socio illimitatamente responsabile.

Inversamente se fallisce il socio illimitatamente responsabile, non fallisce, però, la società.

Autonomia patrimoniale

Responsabilità illimitata e solidale	Responsabilità sussidiaria
--------------------------------------	----------------------------

Il creditore particolare del socio può:

- compiere atti conservativi sulla quota del suo debitore;
- far valere i suoi diritti sugli utili;
- far dichiarare il fallimento del suo debitore e quindi ottenere la liquidazione della sua quota.

S.n.c. - amministrazione e rappresentanza

Salvo patto contrario, tutti i soci hanno diritto di *amministrare* (disgiuntamente) e *rappresentare* (devono essere indicati nell'atto costitutivo) la società.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Nell'atto costitutivo si può optare per l'amministrazione congiunta (le decisioni si assumono con il consenso di tutti i soci amministratori) oppure a

maggioranza (le decisioni si assumono a maggioranza secondo la partecipazione agli utili).

	Diritti e doveri del socio
Diritti di natura amministrativa:	<ul style="list-style-type: none"> • concorrere alla formazione della volontà sociale; • partecipare alla gestione della società; • controllare l'operato degli amministratori, se il socio non è amministratore
Diritti di natura patrimoniale:	<ul style="list-style-type: none"> • diritto agli utili, che si determinano dopo l'approvazione del rendiconto; • diritto alla quota di liquidazione.
Obblighi:	<ul style="list-style-type: none"> • eseguire i conferimenti nei modi e termini fissati dal contratto; • divieto di servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso degli altri soci.

Le modifiche dell'atto costitutivo

Nella società in nome collettivo il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Il notaio deve, entro 30 giorni iscrivere le modifiche nel registro delle imprese.

b) La società in accomandita semplice

È una società di persone che si costituisce con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella S.a.s. convivono *due tipologie di soci*:

- *Accomandatari*: responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
- *Accomandanti*: responsabili nel limite della quota di capitale sottoscritta.

<i>Soci accomandatari</i>	<ul style="list-style-type: none"> — obbligati verso la società all'esecuzione dei conferimenti; — hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci delle s.n.c.; — partecipano all'amministrazione della società; — un socio accomandatario può anche non essere amministratore; — la nomina ad amministratore avviene con il consenso di tutti i soci accomandatari e con l'approvazione di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
<i>Soci accomandanti</i>	<ul style="list-style-type: none"> — sono esclusi dai poteri amministrativi; — vige un divieto di "<i>intromissione nell'amministrazione della società</i>", salvo il conferimento di una procura speciale per singoli affari. Se manca la procura il socio perde il beneficio della responsabilità limitata.

c) *Società semplice*

Utilizzando la forma della società semplice è possibile esercitare solo attività non commerciali (ad esempio, agricola, professionale in forma associata, gestione di proprietà mobiliare o immobiliare).

L'atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, mentre è invece obbligatoria l'iscrizione della società in una sezione speciale del Registro delle Imprese.

1.5.2 Le società di capitali

a) *La s.p.a*

Costituzione della s.p.a. - L'atto costitutivo e lo statuto della società per azioni deve essere redatto da un notaio, che si incarica di effettuare il deposito dello stesso presso la competente camera di commercio per l'iscrizione al registro imprese.

Organizzazione della s.p.a. - A partire dal 1° gennaio 2004, con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, l'organizzazione delle s.p.a. può essere realizzata secondo tre diversi modelli:

- Sistema tradizionale
- Sistema *dualistico*: composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza;
- Sistema *monistico*: composto da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo.

Gli organi nella s.p.a. - La s.p.a., come tutte le persone giuridiche, svolge la propria attività a mezzo di organi ciascuno dotato di una propria competenza. In proposito si distingue:

- funzione di gestione: organi amministrativi
- funzione decisionale: assemblea
- funzione di verifica e di riscontro: organi di controllo.

I sistemi di amministrazione - La nuova s.p.a. ha la possibilità di scegliere tra tre diverse forme di amministrazione:

- a) sistema tradizionale: consiglio di amministrazione o amm.re unico con il controllo del collegio sindacale e di un revisore esterno;
- b) sistema dualistico: consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza;
- c) sistema monistico: consiglio di amministrazione e al suo interno un comitato di controllo.

L'assemblea dei soci - È l'organo deliberativo della società, nel quale si forma la volontà della stessa.